



XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Zona XVII del Lazio – Spigno Saturnia (LT)

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI
LEGNA SECCA A TERRA
PER USO DOMESTICO ALL'INTERNO DEL
DEMANIO FORESTALE REGIONALE DI
"CAMPELLO" NEL COMUNE DI ITRI**

(Approvato con delibera Consiliare n. 13 del 04/06/2013)

Art. 1 (Oggetto del disciplinare)

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta legna secca giacente a terra (ramaglia e legna secca) all'interno dell'area demaniale forestale di "Campello" nel Comune di Itri, di proprietà della Regione Lazio e gestita dalla XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" di Spigno Saturnia.

Art. 2 (Definizioni)

Per "*ramaglia*" e "*legna secca*" si intende la biomassa secca presente sul letto di caduta di un bosco costituita piante secche il cui deperimento è dovuto ad agenti fitopatogeni e/o avversità atmosferiche, da parti legnose di piante arboree che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice (rami, cimali, cortecce e fascine), ed altri residui di tagli giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dall'Ente.

Le piante arboree evidentemente morte ma non abbattute e, quindi, ben radicate a terra, non rientrano nella definizione precedente e, pertanto, non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente disciplinare.

Art. 3 (Permesso temporaneo per la raccolta di ramaglia e legna secca)

L'attività di cui al precedente articolo 1 deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunitaria tramite un permesso temporaneo, che è **strettamente personale e non cedibile ad altri.**

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca all'interno del patrimonio agricolo forestale di proprietà regionale è rilasciato dal "*Servizio Tecnico Interventi*" ai **cittadini residenti nel territorio della XVII Comunità Montana.**

Il permesso temporaneo deve essere esibito a chi esercita attività di vigilanza sul territorio ed **ha validità di n. 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di rilascio.**

Considerata l'utilità sociale di tale attività al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi e constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, **il permesso temporaneo viene rilasciato a titolo gratuito.**

Contestualmente al rilascio del permesso, il "*Servizio Tecnico Interventi*" provvederà ad informare nel merito le Istituzioni territorialmente competenti per materia (Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci e al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Itri).

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca viene rilasciato dalla XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" a proprio insindacabile giudizio, la quale, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcun permesso ovvero di revocare senza alcun preavviso quelli eventualmente già rilasciati senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del titolare.

Art. 4 (Limiti al rilascio dei permessi temporanei)

Al fine di garantire la tutela del patrimonio forestale regionale, nonché per consentire un'adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente disciplinare, il "*Servizio Tecnico Interventi*" di questa Comunità Montana, **rilascerà un numero massimo annuo di permessi temporanei pari a n. 20 (venti).**

Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo al protocollo della Comunità Montana.

Ogni permesso temporaneo potrà essere rilasciato, annualmente, **ad un solo membro per nucleo familiare**.

Art. 5 (Richiesta attività di raccolta di ramaglia e legna secca)

Chiunque intenda svolgere l'attività regolamentata dal presente disciplinare deve inoltrare, apposita richiesta al Presidente della XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" utilizzando apposito modulo "*Richiesta di autorizzazione per la raccolta di ramaglia e legna secca nella foresta demaniale regionale di Campello*" (**Allegato 1**) disponibile in formato elettronico sul sito web della XVII Comunità Montana (www.comunitamontanamontiaurunci.it).

Art. 6 (Modalità di raccolta e trasporto)

Il materiale oggetto di raccolta è costituito dalla legna secca o seccaggiosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici. Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale.

È vietata la realizzazione di qualsiasi intervento o opera volta a facilitare le operazioni di raccolta del materiale legnatico.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'articolo 3 può raccogliere il materiale descritto all'articolo 2 del presente disciplinare con il lavoro delle proprie braccia, avvalendosi soltanto di attrezzature manuali quali pennati, accette o altri utensili simili.

L'attività di raccolta può essere esercitata, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30**, ad esclusione dei giorni festivi, nel periodo compreso tra il **01 ottobre ed il 31 dicembre**.

Il quantitativo massimo asportabile del materiale di cui all'articolo 2 del presente disciplinare non può superare complessivamente il **peso di q.li 10**.

L'attività di raccolta di ramaglia e legna secca deve essere effettuata impiegando tutti gli accorgimenti per evitare l'innesco di fenomeni erosivi e non arrecare danno alla vegetazione circostante, alla fauna, al soprassuolo e in particolare alla rinnovazione.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto è indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'ufficio competente.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso, al trasporto del legname raccolto.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'articolo 3 può procedere alle operazioni di carico del materiale raccolto solo dopo avere avvisato il "*Servizio Tecnico Interventi*" della XVII Comunità Montana utilizzando l'apposito modulo

“Comunicazione avvio attività di raccolta ramaglia e legna secca all’interno della foresta demaniale regionale di Campello nel Comune di Itri” (**Allegato 2**), disponibile in formato elettronico sul sito web della XVII Comunità Montana (www.comunitamontanamontiaurunci.it), compilato in ogni sua parte ed inviato a mezzo fax o consegnato brevi mano, nell’ambito del quale deve specificare, in particolare, le seguenti informazioni: giornate e relativo orario in cui si effettuerà la raccolta, mezzo di trasporto impiegato (indicandone marca, modello, targa e portata massima espressa in quintali).

Sarà cura del “*Servizio Tecnico Interventi*” avvisare le autorità di polizia giudiziaria territorialmente competenti per le attività di controllo e sorveglianza.

Il titolare del permesso temporaneo dovrà attenersi alle disposizioni indicate nello stesso.

Art. 7 (Divieti)

- È vietato l’uso della motosega o di altri macchinari a motore;
- È vietato abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccaginosi, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo la flora, la fauna, il suolo e il soprassuolo;
- È vietato raccogliere ramaglia e legna secca ove tale attività comporti il danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica;
- È vietato raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate dall’Ente competente;
- È vietato asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- È vietato accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;
- È vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori dal territorio della XVII Comunità Montana della legna secca raccolta;
- È vietato accendere fuochi e avvistando incendi, è fatto obbligo di intervenire ad estinguerli e ad informare, tempestivamente la XVII Comunità Montana e/o la locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato, per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Art. 8 (Violazioni e sanzioni)

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all’immediata revoca del permesso temporaneo ed all’impossibilità di presentare nuova domanda per i **successivi dieci anni**, nonché al pagamento dell’eventuale danno erariale derivante dall’attività non autorizzata;

È fatta sempre salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Lazio.

Art. 9 (Disposizioni finali)

Il presente disciplinare è inviato in copia al Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci e al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Itri, nella cui giurisdizione ricade la concessione del Permesso. Agli stessi verranno inviati i singoli permessi temporanei per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Per quanto non espressamente previsto saranno applicate le disposizioni emanate dalle Leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia.